DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1970

che autorizza il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(70/356/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale informazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi che figurano in allegato il tacito rinnovo per una durata oltrepassante la fine del periodo transitorio è già stato autorizzato dal Consiglio con decisioni del 28 gennaio 1969 (2), 26 giugno 1969 (3), 30 giugno 1969 (4), 15 settembre 1969 (5) e 20 dicembre 1969 (6) ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare detti accordi per un periodo di un anno al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi ;

considerando che si tratta di autorizzare la proroga d'accordi commerciali con paesi terzi oltre la fine del periodo transitorio, facendo salve le altre obbligazioni derivanti dal diritto comunitario per gli Stati membri interessati ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il rinnovo di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali, oggetto dei vigenti accordi bilaterali, negli accordi comunitari di cui si preveda la negoziazione ;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 è risultato, come lo confermano tra l'altro le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli atti da prorogare non costituiscono, durante il previsto periodo di proroga, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di tacito rinnovo per il periodo di un anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali il cui elenco è riportato in allegato, conclusi da Stati membri con paesi terzi, possono essere tacitamente rinnovati per un periodo di un anno.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 43 del 20. 2. 1969, pag. 15.
(3) GU n. L 159 del 1°. 7. 1969, pag. 20.
(4) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 2.
(5) GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 9.
(6) GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

Stato membro	Paese terzo	Accordo (titolo e data di stipulazione)		Scadenza successiva al rinnovo
Benelux	Israele	Accordo commerciale	29. 8. 1958	31. 8. 1971
Benelux	Portogallo	Accordo commerciale	25. 5. 1961	30. 9. 1971
Benelux	Danimarca	Accordo commerciale	28. 12. 1956	30. 11. 1971
U.E.B.L.	Messico	Accordo commerciale	11. 9. 1950	11. 9. 1971
U.E.B.L.	Finlandia	Accordo commerciale	8. 11. 1955	30. 9. 1971
U.E.B.L.	Uruguay	Accordo commerciale	14. 6. 1946	31. 12. 1971
U.E.B.L.	URSS	Accordo commerciale Protocolli addizionali successivi	18. 12. 1948	31. 12. 1971
Paesi Bassi	Finlandia	Accordo commerciale	8. 12. 1956	31. 3. 1971
Paesi Bassi	URSS	Accordo commerciale e di pagamento	2. 7. 1948	31. 12. 1971
Italia	Cuba	Scambio di note	9. 9. 1950	9. 9. 1971
Italia	Libano	Accordo commerciale	4. 11. 1955	10. 9. 1971
Italia	Yemen	Accordo commerciale	5. 10. 1959	5. 10. 1971
Italia	Svezia	Accordo commerciale	18. 12. 1961	31. 10. 1971
Italia	Costarica	Modus vivendi commerciale	20. 2. 1953	12. 11. 1971
		Scambio di note	23. 6. 1953	
Italia	Afganistan	Accordo commerciale	10. 12. 1960	27. 11. 1971
Italia	Iraq	Accordo commerciale	30. 9. 1963	30. 11. 1971
Italia	Svizzera	Accordo commerciale	21. 10. 1950	31. 12. 1971
Italia	Malta	Accordo commerciale	28. 7. 1967	31. 12. 1971
Francia	Laos	Convenzione commerciale	16. 11. 1956	16. 11. 1971
Francia	Messico	Accordo commerciale	11. 7. 1950	28. 11. 1971
Francia	Guinea	Accordo commerciale	22. 5. 1963	31. 12. 1971
Germania	Uruguay	Accordo commerciale	18. 4. 1953	10. 10. 1971
Germania	Equatore	Accordo commerciale	1º. 8. 1953	15. 10. 1971
Germania	Colombia	Accordo commerciale	9. 11. 1957	10. 11. 1971
Germania	Irlanda	Accordo commerciale	2. 12. 1953	31. 12. 1971
Germania	Svizzera	Accordo commerciale Protocolli addizionali successivi	2. 12. 1954	31. 12. 1971